studiolegalecelentano.com

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI FOGGIA

SEZIONE LAVORO

In persona della dott.ssa Monica Sgarro, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, all'esito dell'udienza del 11/09/2024 tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 *ter* c.p.c., introdotto dal d.lgs. 149/2022, la seguente

SENTENZA

nella controversia iscritta in primo grado al n. 3050/2024 R.G. Lavoro e vertente

TRA

Parte_1 , rappresentata e difesa, dall'avv. FRANCESCO CELENTANO

RICORRENTE

E

CP_1 in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso, dall'avv. Domenico LONGO

RESISTENTE

Oggetto: indebito assistenziale

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con ricorso depositato in data 25.03.2024, *Parte_1* , -premesso di essere stata titolare di pensione di inabilità civile ed indennità di accompagnamento cat. INVCIV n. *Numero_1* , con decorrenza dal 01.04.2021-, ha dedotto che con comunicazione di riliquidazione del 18.08.2022, l'*CP_1* ha provveduto a ricalcolare la predetta prestazione, derivandone un indebito di € 4.201,36 relativo al periodo dall'01.02.2022 al 30.09.2022, tanto in relazione all'esito del verbale sanitario di revisione del 28.01.2022; che con successiva nota del 20.01.2023 l' *CP_2* ha

studiolegalecelentano.com

comunicato che il predetto importo sarebbe stato recuperato sulla pensione n. *Numero_2* attraverso una trattenuta di 60,00 euro mensili.

1.1. Contestando la predetta pretesa restitutoria, ha concluso chiedendo: "*accertare e dichiarare la illegittimità del ricalcolo della prestazione economica, nella parte in cui l'istituto comunicava che la pensione dell'istante era stata ricalcolata a decorrere dal 1.1.22 e che dal ricalcolo era derivato sino al 30.9.22 un debito a suo carico pari a complessivi € 4.201,36, in quanto l'indebito assistenziale è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e pertanto, poiché il predetto provvedimento risulta non consegnato e in restituzione al mittente, dichiarare irripetibile l'importo pari a € 3.676,19 corrispondente ai ratei di accompagnamento dal 1.2.22 al 31.8.22,* con vittoria di spese.

1.2. Integrato il contraddittorio, l'*CP–* ha chiesto il rigetto del ricorso.

1.3. Quindi, la causa, all'esito dell'udienza fissata ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 *ter* c.p.c., è stata decisa con la presente sentenza depositata telematicamente, previa acquisizione di note di trattazione scritta come in atti.

2. Ciò posto, la domanda è parzialmente fondata nei limiti di seguito esposti.

2.1. E' opportuno, in via preliminare, ricostruire le coordinate ermeneutiche sottese al *thema litis.*

2.2. L'indebito assistenziale e l'indebito previdenziale costituiscono due figure differenti.

Invero, mentre il primo deriva dalla indebita percezione di prestazioni assistenziali (ad esempio, l'indennità di accompagnamento ex lege n. 18/80, l'assegno mensile e la pensione d'inabilità degli invalidi civili ex lege n. 118/71, l'assegno sociale, la maggiorazione sociale, l'integrazione al trattamento minimo), il secondo si configura in seguito alla indebita percezione di prestazioni pensionistiche (ad esempio, la pensione di vecchiaia, la pensione anticipata, la pensione ai superstiti, l'assegno mensile e la pensione di inabilità ex lege 222/84).

Nel caso di specie, vertendosi in tema di revoca dell'indennità di accompagnamento, la disciplina da applicare riguarda l'indebito assistenziale.

2.3. A tal fine, è utile richiamare – ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. – le motivazioni espresse dalla Corte d'Appello di Bari nella sentenza n. 486/2024 – est. dott.ssa Vittoria Orlando - esplicativa sia della normativa che dei principi giurisprudenziali involgenti analoga fattispecie.

In specie, è stato condivisibilmente affermato che: "*In tema di indebito assistenziale trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., la disciplina peculiare, diversa sia da quella generale dettata dall'art. 2033 c.c., che da quella prevista con riferimento alle pensioni o ad altri trattamenti previdenziali, appositamente dettata in materia, come tratteggiata da plurime decisioni di questa Corte".*

Prosegue la Corte: "*<<si è delineato il principio in base al quale, nella materia in oggetto, trova applicazione "la regola propria del sottosistema assistenziale", che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità all'accipiens della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento; pertanto, l'indebito (assistenziale) che si è determinato per il venir meno del requisito sanitario, a seguito di visita di revisione, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento con cui l'esito di detto accertamento sia comunicato al percipiente, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile all'assistito e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento>>, condizione quest'ultima che legittima il recupero di tutte le somme, anche quelle erogate in data antecedente alla comunicazione del provvedimento di accertamento negativo.*

Dunque, in primo luogo, la disciplina della ripetizione dell'indebito tracciata dall'art. 52 Legge n. 88 del 1989 e quella dell'art. 13 della Legge n. 412 del 1991, non è applicabile all'indebito assistenziale, essendo tali disposizioni, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità (v. per tutte di recente Cass. n. 31373 del 2019), dirette a disciplinare esclusivamente un'indebita erogazione in relazione a un rapporto previdenziale pensionistico, senza possibilità di adottarne un'interpretazione analogica o estensiva, in quanto aventi carattere eccezionale (Cass. n. 28517 del 2008; Cass. n. 3824 del 2011; Cass. nn. 15550 e 15719 del 2019, Cass. nn. 28771 e 5059 del 2018).

Dunque, qualora la ripetizione della prestazione goduta sia giustificata dalla mancanza dei requisiti sanitari, come nel caso in esame, la stessa opera dalla data di accertamento amministrativo dell'inesistenza di siffatti requisiti, senza che possa assumere rilevanza – in difetto di una norma che disponga in tal senso - il mancato rispetto, da parte dell'amministrazione, dell'obbligo di sospendere i pagamenti e di emanare il formale provvedimento di revoca entro termini prefissati (cfr. Cass. n. 34013/2019) come, invece preteso da parte appellante.

In tal senso, da ultimo, v. anche Cass. 05.01.2023, n. 248, secondo cui << in tema di invalidità civile, la revoca dei relativi benefici assistenziali, ai sensi dell'art. 4, comma 3 bis, della legge 8 agosto 1996, n. 425, (applicabile alla fattispecie "ratione temporis"), produce i suoi effetti, per espressa previsione normativa, "dalla data della visita di verifica"; e non dalla successiva data di comunicazione della revoca, restando irrilevante, altresì, la tardiva sospensione delle prestazioni (C. 34013/2019; C. 26162/2016; C. 26096/2010); basti qui aggiungere che l'accertamento di fatto in ordine all'assenza di affidamento dell'accipiens in ragione della ricezione della comunicazione dell'esito negativo della visita di revisione, qui non sindacabile, né censurato se non in modo del tutto generico dal ricorrente, esclude possa darsi comunque rilievo ai principi di irripetibilità delle prestazioni pubbliche di cui a Corte Europea dei Diritti dell'Uomo 11 febbraio 2021, Casarin>>.

Dunque non ha pregio, la tesi del presunto legittimo affidamento invocato dall'appellante fin dal primo grado del giudizio e ribadito in sede di gravame, in quanto la Suprema Corte, nel ribadire il principio per cui la ripetizione delle prestazioni indebitamente erogate opera dalla data di accertamento amministrativo dell'inesistenza dei requisiti sanitari, si è da tempo espressa nel senso dell'irrilevanza del mancato rispetto, da parte dell'amministrazione, dell'obbligo di sospendere i pagamenti e di emanare il formale provvedimento di revoca entro termini prestabiliti.

Invero, in ossequio al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, << con riferimento alla revoca delle prestazioni assistenziali in favore degli invalidi civili, alla stregua della disciplina via via succedutasi nel tempo a partire dalla L. n. 537 del 1993, art. 11, comma 4, (D.L. n. 323 del 1996, art. 4, comma 3 ter, convertito in L. n. 425 del 1996, L. n. 448 del 1998, art. 37, comma 8) - disciplina alla quale rimane estranea la disposizione meramente "regolamentare" dettata dal D.P.R. n. 698 del 1994, art. 5, comma 5, avente ad oggetto l'articolazione del relativo procedimento - deve ritenersi che la ripetizione delle prestazioni previdenziali indebitamente erogate operi dalla data di accertamento amministrativo dell'inesistenza dei requisiti sanitari, senza che possa rilevare - in mancanza di una norma che disponga in tal senso - il mancato rispetto, da parte dell'amministrazione, dell'obbligo di sospendere i pagamenti e di emanare il formale provvedimento di revoca entro termini prefissati; né il sistema normativo così interpretato può essere ritenuto non rispettoso dell'art. 38 Cost., essendo ragionevole che la data dell'accertamento amministrativo, ancorché precedente il formale atto di revoca, determini la fine dell'affidamento dell'assistito nella definitività dell'attribuzione patrimoniale ricevuta>> (Cass. civ., Sez. VI, 19.12.2019, n. 34013; Cass., Sez. Lav., 26.04.2002, n. 6091); << Infatti, il D.L. n. 323 del 1996, art. 4, comma 3 (verifica dello stato di invalidità civile), convertito con modificazioni

studiolegalecelentano.com

dalla L. 8 agosto 1996, n. 425, prevede che in caso di accertata insussistenza dei requisiti sanitari, la Direzione generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra del Ministero del Tesoro provvede, entro novanta giorni dalla data della visita di verifica o degli ulteriori accertamenti che si rendessero necessari, alla revoca delle provvidenze in godimento a decorrere dalla data della visita di verifica. A tal riguardo questa Corte ha ribadito (Cass. Sez. 6 - L. Ordinanza n. 26096 del 23/12/2010) che "in tema di invalidità civile, la revoca dei relativi benefici assistenziali, ai sensi della L. 8 agosto 1996, n. 425, art. 4, comma 3 bis, (applicabile alla fattispecie "ratione temporis"), produce i suoi effetti, per espressa previsione normativa, "dalla data della visita di verifica"; e non dalla successiva data di comunicazione della revoca, restando irrilevante, altresì, la tardiva sospensione delle prestazioni; ne consegue che devono essere restituiti tutti i ratei maturati dopo la visita di verifica" (cfr. Cass., n. 26162/2016).

Dunque, sebbene la materia della revoca delle prestazioni assistenziali, in caso di accertata insussistenza dello stato invalidante prescritto dalla legge, sia stata diversamente regolata da numerose disposizioni susseguitesi nel tempo, il legislatore ha sempre seguito una linea coerente, atteso che nessuna norma ha mai previsto che essa operi da un momento successivo all'accertamento sanitario.

Da ultimo la Corte si è così espressa: "*Il tenore dell'art. 4, comma 3 bis, della citata Legge n. 425/1996 è chiaro nel prescrivere che la revoca "produce effetti dalla data della visita di verifica" e non già dal momento della notifica del decreto di revoca, giacché la norma non prescrive che il provvedimento di revoca debba essere comunicato, mentre il termine di 90 giorni ivi prescritto è riferito piuttosto - quale termine di natura meramente endo-procedimentale – all'emanazione del provvedimento di revoca"*.

2.4. Applicando tutti i predetti principi alla fattispecie in esame, deve evidenziarsi che, pacificamente, parte ricorrente è stata sottoposta alla visita di revisione in data 28.01.2022, il cui esito è stato comunicato con le raccomandate A/R n. *Numero_3* e n. *Numero_4* tornate al mittente per compiuta giacenza (cfr. raccomandate prodotte nel fascicolo telematico dell'*CP_* sub. nn. 1,2,3,4,5).

È utile richiamare i principi elaborati dalla Suprema Corte con riferimento agli atti unilaterali recettizi ovvero *"....Invero, la presunzione di conoscenza ex art. 1335 cod. civ. degli atti recettizi in forma scritta giunti all'indirizzo del destinatario opera per il solo fatto oggettivo dell'arrivo dell'atto nel luogo indicato dalla norma. L'onere della prova a carico del mittente riguarda, in tale*

studiolegalecelentano.com

contesto, solo l'avvenuto recapito all'indirizzo del destinatario, salva la prova da parte del destinatario medesimo dell'impossibilità di acquisire in concreto l'anzidetta conoscenza per un evento estraneo alla sua volontà (cfr., per una fattispecie in tema di comunicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea di un condominio, Cass. 29/04/1999, n. 4352)" (cfr. *ex multis* Cass Civ n. 23396/2017).

Quindi, le raccomandate possono ritenersi giunte all'indirizzo di residenza del destinatario (*Indirizzo_1* *Indirizzo_1* , risultante anche dal certificato anagrafico prodotto dalla stessa ricorrente), con conoscenza o conoscibilità delle stesse.

2.5. Deve, in specie, evidenziarsi che la ricorrente, in sede di note di trattazione scritta dell'08.09.2024, in relazione alle difese e documenti prodotti dall'*CP_* ha ritenuto dimostrato che il provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti è stato notificato per compiuta giacenza in data 22.2.2022, chiedendo, pertanto, dichiarare la irripetibilità della mensilità di febbraio – in quanto già erogata -, per l'importo corrispondente pari a € 525,17.

Deve, pertanto, ritenersi venuto meno l'affidamento legittimo della ricorrente a trattenere le somme erogate dall'*CP_* quanto meno dal mese di marzo 2022 sino al mese di settembre 2022, potendosi ritenere operante la presunzione di conoscenza dell'esito del verbale di revisione stante la maturazione della compiuta giacenza nel mese di febbraio 2022.

2.6. Deve, altresì, ritenersi, in mancanza di diversi elementi assertivi e probatorio incombenti sull'istituto ai sensi dell'art. 2967 cc., che il pagamento della rata di febbraio sia intervenuta nei primi giorni del predetto mese.

Tanto in relazione a quanto previsto dal comma 302, dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 – come sostituito dall'art. 6 DL 65/2015, convertito con modificazioni nella L. 109/2015 – circa il pagamento dei ratei il primo giorno di ciascun mese o il giorno successivo se festivo o non bancabile, con un unico mandato di pagamento ove non esistano cause ostative.

3. Alla luce di quanto innanzi evidenziato, deve ritenersi irripetibile solo la mensilità relativa al mese di febbraio 2022 pari ad € 525,17, dovendo, per il resto il ricorso essere rigettato ed assorbimento di ogni altra questione proposta in applicazione del principio della ragione più liquida, ossia quando dalla motivazione della sentenza risulti che l'evidenza di una soluzione abbia assorbito ogni altra valutazione ed indotto il giudice a decidere il merito "*per saltum*" rispetto all'ordine delle questioni di cui all'art. 276, comma 2, c.p.c. (*Sez.* L, Ordinanza n. 41019 *del* 21/12/2021; Cassazione civile sez. lav., 20/05/2020, n.9309).

studiolegalecelentano.com

4. Stante la soccombenza reciproca, le spese di lite sono compensate stante anche la dichiarazione in atti *ex* art. 152 disp. att. c.p.c.

P.Q.M.

Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso, iscritto al n. 3050/2024, proposto da *Parte_1* nei confronti dell'*CP_1*, disattesa ed assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede: - dichiara irripetibile la mensilità relativa al mese di febbraio 2022 pari ad € 525,17, con rigetto, per il resto, del ricorso; - compensa le spese di lite.

Foggia, all'esito dell'udienza del 11/09/2024

Il GL

Dott.ssa Monica Sgarro